

SCADENZE SETTEMBRE 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di SETTEMBRE 2024.

| Scadenza | Tributo/ Contributo | Soggetto obbligato | Adempimento |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| 12 Giovedì | Imprese | Domanda all'INAIL | Termine per effettuare l'upload della documentazione relativamente al bando ISI 2023. In particolare, l'upload potrà essere effettuato dal 5.7.2024 al 12.9.2024, ore 18:00. |
| 15 Domenica | Titolari di partita IVA | IVA | Termine per emettere le fatture relative: <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;• alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|--|
| 16 lunedì | Sostituti d'imposta | Versamento addizionali comunali IRPEF | Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. |
| 16 lunedì | Sostituti d'imposta | Versamento addizionali comunali IRPEF | Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. |
| 16 lunedì | Sostituti d'imposta | Versamento addizionali comunali IRPEF | Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. |
| 16 lunedì | Sostituti d'imposta | Versamento addizionali regionali IRPEF | Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. |
| 16 lunedì | Sostituti d'imposta | Versamento addizionali regionali IRPEF | Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. |
| 16 lunedì | Artigiani e Commercianti | Versamento contributi INPS artigiani e commercianti | Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.8.2024), della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2024) o della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro l'1.7.2024) del: <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso. L'adempimento riguarda gli artigiani e i commercianti titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito. |

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 16 lunedì | Associanti in partecipazione | Contributi INPS Gestione separata | Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. |
| 16 lunedì | Titolari di partita IVA | IVA | Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di agosto 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di giugno 2024 |
| 16 lunedì | Titolari di partita IVA | IVA | I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente |
| 16 lunedì | Titolari di partita IVA | IVA | Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese |
| 16 lunedì | Committenti di prestazioni di lavoro | Contributi INPS Gestione separata | Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. |
| 16 lunedì | Titolari di partita IVA | IVA | Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica. |
| 16 lunedì | Datori di lavoro | Denunce retributive e contributive | Termine entro il quale i datori di lavoro autorizzati possono fruire dello sgravio collegato ai contratti di solidarietà, così come previsto dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96. |

| | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | <p>L'agevolazione consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.</p> <p>Le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio in esame, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, sono quelle indicate nel messaggio INPS 10.6.2024 n. 2179, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30.9.2020</p> |
| 16 lunedì | Contribuenti minimi | Versamento IVA | Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di agosto. |
| 16 lunedì | Datori di lavoro | Quote TFR Fondo Tesoreria | <p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del settore privato; • con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche). |
| 16 lunedì | Datori di lavoro agricolo | Contributi INPS | Termine entro il quale effettuare il versamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato), in relazione alle prestazioni terminate il mese precedente. |

| | | | |
|----------------------|---|--|---|
| 16 lunedì | Datori di lavoro agricolo | Contributi INPS lavoratori dipendenti | Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno in corso, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali. I contributi previdenziali sono determinati dall'INPS in sede di tariffazione, in base alle denunce mensili trasmesse dai datori di lavoro |
| 16 lunedì | Titolari di partita IVA in regime mensile | IVA | Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. |
| 16 lunedì | Titolari di partita IVA | IVA | Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese |
| 16 lunedì | Titolari di partita IVA | IVA | Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese. |
| 16 lunedì | Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone | Ravvedimento operoso IMU | Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2024, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024. |
| 16 lunedì | Sostituti d'imposta | Versamento Ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili. |
| 16 lunedì | Titolari di partita IVA in regime mensile | Versamento IVA | Liquidazione dell'IVA relativa al mese di agosto e versamento dell'IVA a debito. La disciplina prevede che: |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| 16 lunedì | Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali | Contributi INPS Gestione separata | <ul style="list-style-type: none"> • se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo; • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno (ovvero entro il 16 gennaio successivo per il saldo emergente dalla liquidazione di dicembre). |
| 16 lunedì | Datori di lavoro | Contributi INPS lavoratori dipendenti | Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. |
| 16 lunedì | Società di persone, Società semplici | Versamento Rateizzazione imposte da modelli REDDITI e IRAP | <p>Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024; • la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; • la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, senza la maggiorazione dello |

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|---|
| | | | <p>0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024; con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024 e alla dichiarazione IRAP 2024. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p> |
| <p>16 lunedì</p> | <p>Titolari di partita IVA</p> | <p>IVA</p> | <p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non |

| | | | |
|----------------------|---|--|---|
| | | | superiore a 5.000,00 euro per singola operazione |
| 16 lunedì | Contribuenti forfetari | Versamento IVA | Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di agosto. |
| 16 lunedì | Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS | Versamento Contributi INPS Gestione separata | Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.8.2024), della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2024) o della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro l'1.7.2024) del: <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso |
| 16 lunedì | Sostituti d'imposta | Versamento ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di agosto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. |
| 16 lunedì | Sostituti d'imposta | Versamento ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. |
| 16 lunedì | Sostituti d'imposta | Versamento Ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di agosto sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co.1 lett. I) del TUIR. La disciplina prevede che: <ul style="list-style-type: none"> • i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; • se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento |

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|---|
| 16 lunedì | Sostituti d'imposta | Versamento Ritenute alla fonte | <p>è effettuato insieme a quello del mese successivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo |
| 16 lunedì | Persone fisiche | Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI | <p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta</p> <p>Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024; la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, senza la maggiorazione dello |

| | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | <p>0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024; con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p> |
| 16 lunedì | Titolari di partita IVA | Versamento IVA | <p>Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> la settima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 18.3.2024; la quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024 (con la maggiorazione dell'1,6%); la terza rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%). <p>Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.</p> |
| 16 lunedì | Titolari di partita IVA | IVA | <p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> |

| | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 16 lunedì | Società di capitali | Versamento rateizzazione IRES e IRAP | <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p> <p>Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024; • la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; • la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024; • la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi e IRAP 2024. <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|--|
| 16 lunedì | Titolari di partita IVA in regime mensile | Versamento IVA | <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l'obbligo; • soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024</p> |
| 20 venerdì | Imprese | Contributo CONAI | <p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di agosto 2024.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi</p> |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|---|---|
| | | | annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale |
| 20 venerdì | Datori di lavoro | Comunicazione al Ministero del Lavoro | Termine entro il quale i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti devono compilare e trasmettere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023. |
| 25 mercoledì | Datori di lavoro agricolo | Denunce retributive e contributive e versamento contributi ENPAIA | Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per: <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli ed effettuare i relativi versamenti. |
| 25 mercoledì | Titolari di partita IVA | Elenchi INTRASTAT | Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|---|
| | | | <p>misura uguale o superiore a specifiche soglie.</p> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p> |
| 25 mercoledì | Titolari di partita IVA | Elenchi INTRASTAT | <p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di agosto hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di luglio e agosto.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o</p> |

passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei

| | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------|--|
| 30 lunedì | Titolari di partita IVA | IVA | <p>quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p> |
| 30 lunedì | Datori di lavoro | Domanda all'INPS | <p>Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente</p> <p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.</p> <p>Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi meteo; • incendi; • alluvioni; • sisma; • crolli; • mancanza di energia elettrica non programmata; |

| | | | |
|----------------------|--|---|--|
| 30 Lunedì | Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone | Definizione delle pendenze tributarie | <ul style="list-style-type: none"> • impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria; • sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori |
| 30 Lunedì | Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone | Dichiarazione, Ravvedimento operoso IMU | <p>Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. <p>La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97</p> |
| 30 Lunedì | Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone | Dichiarazione, Ravvedimento operoso IMU | <p>Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2023, che doveva essere trasmessa entro l'1.7.2024 (il termine ordinario del 30.6.2024 cade di domenica).</p> <p>La dichiarazione IMU si riferisce a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2023; • variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2023. <p>Non sono soggette all'obbligo dichiarativo le circostanze comunque conoscibili autonomamente dal Comune</p> |
| 30 Lunedì | Titolari di partita IVA | Definizione delle pendenze tributarie | <p>Termine per versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la settima rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021; • la terza rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le |

| | | | |
|----------------------|-------------------------|---|---|
| | | | <p>dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> • fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo |
| 30 Lunedì | Titolari di partita IVA | Comunicazione all'Agenzia delle Entrate IVA | <p>Termine per presentare direttamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA a partire dall'1.1.2025, sottoscritta da tutti i partecipanti.</p> <p>Ai fini della costituzione di un Gruppo IVA dal 2025, i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del DPR 633/72 devono sussistere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al momento dell'esercizio dell'opzione; • e già a decorrere dall'1.7.2024. <p>Per i Gruppi IVA già costituiti, il 30.9.2024 rappresenta il termine per revocare l'opzione con efficacia dall'1.1.2025, sempre che sia trascorso il periodo minimo triennale di permanenza nel regime.</p> <p>In assenza di revoca, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo.</p> <p>Se la dichiarazione viene inviata tra l'1.10.2024 e il 31.12.2024, l'opzione o la revoca del regime di gruppo hanno effetto dall'1.1.2026</p> |
| 30 Lunedì | Imprese | Contributo CONAI | <p>Termine, per le imprese con fatturato complessivo fino a 2 milioni di euro, per trasmettere la dichiarazione al fine di determinare il contributo ambientale forfetario sulla base del fatturato riferito al 2023</p> |
| 30 Lunedì | Titolari di partita IVA | Istanza all'Agenzia delle Entrate IVA | <p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposito portale telematico, dell'istanza per chiedere il rimborso dell'IVA assolta in un altro stato membro dell'UE in</p> |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| | | | relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell'anno precedente. |
| 30 Lunedì | Titolari di partita IVA | Versamento Imposta di bollo | Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre aprile 2023-giugno 2023. |
| 30 Lunedì | Autotrasportatori | IVA | Registrazione delle fatture emesse nel trimestre aprile-giugno. Le fatture emesse dagli autotrasportatori iscritti all'albo, relative all'esercizio di autotrasporto, possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, in deroga al termine ordinario previsto dall'art. 23 del DPR 633/72 |
| 30 Lunedì | Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro | Registrazione LUL | Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente. |
| 30 Lunedì | Titolari di partita IVA | Comunicazione all'Agenzia delle Entrate IVA | Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno. |
| 30 Lunedì | Sostituti d'imposta Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone | Definizione delle pendenze tributarie | Termine per versare: <ul style="list-style-type: none"> • la settima rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021; • la terza rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022; • fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo |
| 30 Lunedì | Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, | Definizione delle pendenze tributarie | Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi, al fine di regolarizzare l'omesso o carente versamento: |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| | Società di capitali, Società di persone | | <ul style="list-style-type: none"> delle rate successive alla prima (inclusa l'ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi, quali l'accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97), l'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97), la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92); della totalità delle somme o della prima rata, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92) |
| 30 Lunedì | Imprese | Adempimenti documentali | <p>Termine, per i soggetti che hanno già trasmesso la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d'imposta di ricerca e sviluppo ma non hanno ancora pagato tutte le somme o la prima rata, per revocare la domanda.</p> <p>Il termine, originariamente fissato al 30.6.2024, è stato posticipato al 30.9.2024 dal DL 39/2024</p> |
| 30 Lunedì | Imprese | Adempimenti documentali | <p>Termine, per i soggetti che hanno già trasmesso la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d'imposta di ricerca e sviluppo ma non hanno ancora pagato tutte le somme o la prima rata, per revocare la domanda.</p> <p>Il termine, originariamente fissato al 30.6.2024, è stato posticipato al 30.9.2024 dal DL 39/2024</p> |
| 30 Lunedì | Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali | Ravvedimento operoso IRAP e Imposte da modello REDDITI | <p>Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, con riferimento al modello REDDITI e al modello IRAP 2024, la cui scadenza del termine, senza la maggiorazione dello 0,4%, era l'1.7.2024</p> <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; |

| | | | |
|----------------------|-------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l'obbligo; • soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto |
| 30 Lunedì | Persone fisiche | Ravvedimento operoso Imposte da modello REDDITI | Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, con riferimento al modello REDDITI 2024, la cui scadenza del termine, senza la maggiorazione dello 0,4%, era l'1.7.2024 |
| 30 Lunedì | Società di capitali | Ravvedimento operoso Imposte da modello REDDITI e IRAP | <p>Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, con riferimento al modello REDDITI 2024 e al modello IRAP 2024, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.8.2024. Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l'obbligo; • soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione |
| 30 Lunedì | Titolari di partita IVA | IVA | <p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.</p> <p>Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione</p> |
| 30 Lunedì | Titolari di partita IVA | IVA | <p>Presentazione in via telematica all'autorità competente dello Stato membro dell'UE ove il soggetto passivo è stabilito, della domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell'anno precedente.</p> <p>L'autorità competente dello Stato estero inoltra le domande di rimborso ricevute all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il rimborso dell'IVA assolta in Italia può essere chiesto a condizione che, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> non abbia avuto una stabile organizzazione nel territorio dello Stato; non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti in Italia, salvo che si tratti di operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del reverse charge, di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA nonché di operazioni effettuate ai sensi dell'art. 74-septies del DPR 633/72. <p>Occorre, inoltre, che il soggetto passivo effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione IVA nello Stato membro in cui è stabilito. Per i soggetti passivi che applicano il pro rata, il rimborso spetta in ragione della percentuale di detrazione</p> |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|--|------------------------------------|---|
| 30 Lunedì | 30 Lunedì | Datori di lavoro | Comunicazione all'INPS | <p>applicata nello Stato membro di stabilimento.</p> <p>L'istanza di rimborso è presentata con riferimento a un periodo non superiore a un anno e non inferiore a 3 mesi ovvero per periodi inferiori a 3 mesi, se gli stessi rappresentano la parte residua di un anno solare.</p> <p>L'importo dell'IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 400,00 euro, se la richiesta si riferisce a periodi infrannuali; a 50,00 euro, se la richiesta si riferisce a un anno civile |
| 30 Lunedì | 30 Lunedì | Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro | Denunce retributive e contributive | Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori. |
| 30 Lunedì | 30 Lunedì | Datori di lavoro agricolo | Denunce retributive e contributive | Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente. |

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, il c.d. "DL sviluppo" ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali,*



associati

STUDIO BRC ASSOCIATI
AREA GIURIDICO TRIBUTARIA
CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 4/9/2024



ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati